

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione I civile

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Renata Silva – Presidente

dott. Tiziana Maccarrone - Consigliere relatore

dott. Gian Andrea Morbelli – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile di appello n.938/2019 RG trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 30.6.2020, svolta con trattazione scritta in base alle disposizioni emergenziali per far fronte alla pandemia da Covid 19, promosso da: Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] dell'Avvocatura interna della società, [REDACTED]

[REDACTED], ed ivi elettivamente domiciliata -per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax [REDACTED]; indirizzo PEC

[REDACTED]

-appellante-

nei confronti di

[REDACTED], sia personalmente che nella qualità di erede di Pasqualino [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pedretti del Foro di Brescia, presso il cui studio in Brescia, viale della Stazione n.59, è elettivamente domiciliato -per gli avvisi e le comunicazioni di rito, numero di fax 0307772448; indirizzo PEC: [paolo.pedretti@brescia.pecavvocati.it](mailto:paolo.pedretti@brescia.pecavvocati.it)-, come da delega in atti,

-appellata-

oggetto: pagamento somma, titoli di credito

Conclusioni delle parti costituite:

L'avv. [REDACTED] per la parte appellante ha così concluso: "Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in accoglimento del presente gravame, riformare l'Ordinanza RG 20632/2018 resa inter partes dal Tribunale di Torino in data 24.04.2019, non notificata, dichiarando la conformità a legge dell'operato di Poste Italiane in virtù delle norme tutte infra richiamate e, per l'effetto: - dichiarare non dovuti gli interessi

richiesti per gli anni dal 21° al 30° anno e condannare l'appellato alla restituzione di quanto percepito a tale titolo in esecuzione dell'ordinanza oggi impugnata; - Ordinare la consegna degli originali dei titoli con conseguente presentazione della pratica successoria ai sensi dell'art. 187 DPR 256/1989 e artt. 28 comma 7, 48 comma 4 e art. 53 comma 4 del D. Lgs 346/1990; - Condannare il sig. [REDACTED] alla restituzione delle spese di lite liquidate da Poste Italiane S.p.A. in esecuzione dell'Ordinanza RG 20632/2018; - per l'effetto condannare l'appellato, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio”.

L'avv. P. Pedretti per l'appellato ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte Adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, In via principale: a) rigettare, in quanto infondato e/o comunque pretestuoso per le ragioni esposte in atti, l'appello proposto dalla società Poste Italiane S.p.A., respingendo pertanto le domande tutte svolte dall'appellante e confermando l'ordinanza resa nel procedimento RG. n. 20632/2018 dal Tribunale di Torino in data 17.04.2019 e pubblicata in data 24.04.2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. In via subordinata:

b) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello ritenga di non accogliere la domanda formulata in via principale, condannare in ogni caso la società Poste Italiane S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore del sig. [REDACTED] della somma di euro 55.934,34 (cinquantacinquemilanovecentotrentaquattro//34), ovvero della somma accertata come dovuta per i citati titoli, o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284, co. IV cod. civ., dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso: c) condannarsi la società appellante alla rifusione delle spese di lite tutte, di entrambi i gradi di giudizio”.

#### Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato Poste Italiane s.p.a. ha convenuto in giudizio [REDACTED] in proprio e quale erede di [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo la riforma dell'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Torino in data 17.4.2019, che ha accolto integralmente la domanda di pagamento proposta dal [REDACTED]. L'appellante ha insistito affinché siano dichiarati non dovuti gli interessi richiesti dalla controparte per gli anni dal ventunesimo al trentesimo sui due buoni fruttiferi postali di cui era contitolare, con condanna dello stesso a restituire quanto percepito, anche a titolo di spese legale, e a rimborsare queste ultime per i due gradi di giudizio.

██████████, in proprio e quale erede dei genitori, aveva adito il Tribunale di Torino con ricorso ex art.702 bis c.p.c. e aveva chiesto la condanna di PT s.p.a. a pagare gli interessi maturati su due buoni postali fruttiferi di £ 5.000.000 ognuno, serie "Q/P", acquistati il 2.10.1987; secondo il ricorrente il dovuto era pari a € 119.620,77, nella misura indicata sul retro del buono; questa misura era stata modificata con timbro a secco solo fino al ventesimo anno e poi, per il periodo intercorso tra l'inizio del ventunesimo anno ed il 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione, risultava specificamente quantificata nella rendita bimestrale di £ 1.777.400, secondo la stampigliatura originale, non sostituita, dei titoli; in via subordinata il ricorrente aveva chiesto il pagamento della minor somma di € 55.934,34, oltre accessori. PT s.p.a. si era ritualmente costituita chiedendo il rigetto della domanda: secondo la convenuta si doveva fare riferimento per gli interessi maturati sui titoli anche nell'ultimo decennio al DM 13.6.1986, precedente alla loro emissione, dovendosi sottolineare la natura di documenti di legittimazione e non di titoli di credito astratti dei buoni postali fruttiferi. All'esito di istruttoria sommaria documentale il Tribunale di Torino aveva pronunciato ordinanza ex art.702 ter c.p.c. accogliendo la domanda principale del ricorrente sulla base delle seguenti motivazioni: -i buoni postali in contestazione sono stati emessi dopo il DM 13.6.1986 che ha istituito una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", stabilendo la misura dei relativi tassi di interesse, e ha disposto che sono a tutti gli effetti buoni della serie "Q" anche quelli precedenti della serie "P", previa apposizione di un timbro sul fronte con la dicitura "Serie Q/P" e di un altro timbro "recante la misura dei nuovi tassi"; -nel caso di specie il timbro relativo alla misura dei tassi li indica solo fino al ventesimo anno mentre, per il successivo periodo dal ventunesimo al trentesimo anno sui buoni è rimasta la dicitura "più £ 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione"; -ai sensi dell'art.173 del DPR n.156/1973 "gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni", integrata con quella messa a disposizione dei titolari presso gli uffici postali solo per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione; -poiché i titoli di cui si tratta sono stati emessi dopo il DM 13.6.1986 non è condivisibile la tesi della resistente secondo cui si debbono applicare gli interessi introdotti con il decreto ministeriale richiamato anche per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno; - in materia di BPF il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma

sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti e, in caso di contrasto tra le condizioni relative ai tassi di interesse apposte sul buono e quelle dettate dal DM antecedente che ne disponeva l'emissione, prevalgono le prime; -la valutazione esposta è coerente con il principio stabilito da Cass. civ., S.U., n. 13979/2007, secondo cui il sottoscrittore del buono è edotto circa la possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di una determinazione normativa posteriore all'emissione del buono, ma deve poter fare affidamento su quanto risulta dal buono per quanto riguarda il contenuto dei rendimenti al momento della sottoscrizione; -"la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna dell'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato nei medesimi buoni" (l'ordinanza riporta così letteralmente un passo della motivazione della sentenza di legittimità indicata); -~~██████████~~ è cointestatario dei buoni con i genitori, entrambi deceduti, dei quali è unico erede, come documentato; ai sensi dell'art.1768 DPR n.156/1973 i buoni sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione, quindi essi sono monetizzabili da ciascun cointestatario disgiuntamente, nell'ambito di una prevista solidarietà attiva; non è rilevante il richiamo all'art.187 DPR n.256/1989, effettuato da PT s.p.a., che estende ai buoni postali la disciplina dei libretti di risparmio e che richiede in caso di decesso di uno degli intestatari la quietanza di tutti gli aventi diritto per il rimborso; la norma si applica infatti se non sia diversamente disposto dalle norme del titolo VI e tra queste vi è, appunto, l'art.208 sul rimborso a vista dei buoni postali.

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino ha proposto appello Poste Italiane dolendosene per i seguenti motivi: -1. E' erronea l'applicazione sui titoli emessi il 2.10.1987 del tasso precedente al DM 13.6.1986 per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno; il Tribunale ha mal interpretato i principi esposti nella sentenza della Corte di Cassazione n.13979/2007, che si occupa di una fattispecie del tutto diversa; nel caso esaminato dalla Suprema Corte l'Ufficio Postale aveva utilizzato moduli preesistenti senza apporre sugli stessi l'indicazione delle condizioni di rimborso relative alla serie di appartenenza, mentre sui titoli oggetto di questa controversia i timbri sono stati apposti regolarmente e in conformità agli art.4 e 5 DM 13.6.1986; in primo luogo il Giudice non ha considerato che, sin

dalle prime serie emesse, fu stabilito che i titoli producessero interessi per trent'anni con interesse variabile e crescente, in regime di capitalizzazione composta, per i primi vent'anni e con interesse al tasso massimo raggiunto, in regime di capitalizzazione semplice, per gli anni compresi tra il ventunesimo e il trentesimo; non vi è alcuna discrepanza tra le indicazioni riportate sul titolo e la disciplina dettata dal DM del 1986, dovendosi applicare per il periodo tra il ventunesimo e il trentesimo anno per ogni bimestre il tasso massimo raggiunto dai titoli della serie Q in base alle tabelle ministeriali all'esito dei vent'anni precedenti; il Tribunale nemmeno ha tenuto conto che, all'epoca della sottoscrizione, [REDACTED] era consapevole, o doveva esserlo, che "i titoli che sottoscriveva erano diversi -quanto alla regolamentazione- da quelli cui si riferiva il titolo originario in virtù del fatto che, proprio sulla tabella originaria, era stato apposto altro timbro a secco riportante i tassi di interesse riferiti al DM a quell'epoca vigente" (così l'atto di appello a pag.12); i rendimenti dell'ultimo decennio secondo la previsione originaria erano facilmente superabili in ragione del meccanismo di rendimento del prodotto; infine con l'apposizione dei timbri, ai sensi degli art.4 e 5 del DM 1986, sul fronte e sul retro del titolo le tabelle recanti i tassi di interesse della serie precedente debbono essere considerate annullate e sostituite dalla misura dei tassi di interesse previsti per la serie "Q"; l'appellante non ha fatto altro che applicare la legge vigente in materia, in particolare l'art.173 DPR n.156/1973; -2. Erroneamente il primo Giudice ha ritenuto di non applicare il disposto dell'art.187 del DPR n.256/1989 che richiede per la riscossione, nel caso di cointestario defunto, la quietanza di tutti gli aventi diritto; l'interpretazione diversa seguita dal primo Giudice non è condivisibile e si pone in contrasto con l'art.12 delle preleggi. Sulla base delle critiche riassunte in sintesi PT s.p.a. ha radicato la presente fase processuale concludendo come sopra. Si è costituito [REDACTED] in proprio e in qualità di erede dei defunti genitori, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, con adesione alla motivazione del Tribunale e richiamo delle difese già svolte.

Precisate le conclusioni come in premessa, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito di udienza svoltasi con trattazione scritta e sono stati concessi alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

Questa Corte si è già pronunciata sulle problematiche trattate in questo giudizio e non ritiene vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento interpretativo seguito, non apparendo gli argomenti di critica proposti dall'appellante utili in tal senso.

Si richiama, in particolare, la sentenza n.1799/2019 del 17.9.2019 (RG n.222/2019), alla cui motivazione si fa riferimento ex art.118 co 1 disp. att. c.p.c.

Poste Italiane s.p.a. censura l'ordinanza di prime cure sostenendo che, per il periodo dal 21° al 30° anno successivi all'emissione del buono, sono applicabili i rendimenti previsti nel d.m. del 1986, in quanto:

- la pronuncia emessa da Cass. civ., S.U., n. 13979/2017, citata dal Tribunale, riguarda una fattispecie diversa da quella oggetto della presente causa: nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, infatti, Poste Italiane aveva utilizzato moduli preesistenti alla data di emissione, senza apporre sugli stessi l'indicazione delle condizioni di rimborso relative alla serie di appartenenza; nel caso attualmente in esame, invece, i timbri sono stati apposti sul retro del buono in conformità a disposto degli artt. 4 e 5 del d.m. 13.06.1986;
- il sottoscrittore era consapevole che il titolo apparteneva alla serie Q/P, in quanto l'Ufficio Postale aveva apposto il relativo timbro;
- sin dalle prime Serie emesse era stato stabilito che per gli anni dal 21° al 30° fosse dovuto l'interesse semplice (non capitalizzato);
- con l'apposizione dei timbri le tabelle recanti i tassi d'interesse delle serie precedenti dovevano essere considerate annullate e sostituite da quelle dei buoni della serie Q;
- l'art. 173 del DPR n. 156/1973 e il d.m. 13.06.1986 sono stati pubblicati sulla G.U., sicchè erano conoscibili da parte della generalità dei cittadini.

L'appello è infondato.

La questione all'esame della Corte riguarda esclusivamente il rendimento dei buoni oggetto di causa, emesso il 2 ottobre 1987, per il periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno successivo alla sua emissione.

Trattasi di buoni originariamente della serie P ai quali, successivamente all'entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986, sono stati apposti, sulla parte frontale, un timbro con la dicitura SERIE Q/P e, sul retro, una stampigliatura recante i nuovi tassi lordi di rendimento previsti dal decreto stesso, stampigliatura che, tuttavia, riguarda esclusivamente il periodo tra il 1° ed il 20° anno dall'emissione.

Poste Italiane sostiene che anche per il periodo successivo al 20° anno gli interessi andrebbero riconosciuti in base alle disposizioni del d.m. 13 giugno 1986 ma l'assunto non è condivisibile perché i nuovi interessi non sono stati riportati, per il detto periodo, sul retro del buono, sul quale invece continua ad essere indicata la dicitura originaria di lire 1.777.400 a bimestre.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, pertanto, limitatamente al periodo in contestazione è perfettamente applicabile il principio espresso da Cass. civ., S.U. n. 13979/2007, secondo la quale nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (conforme, più di recente, Cass. civ., sez. 1, ord. n. 19002/2017). Altro è, infatti, la variazione del rendimento dei titoli intervenuta successivamente alla loro emissione, variazione che è vincolante per il possessore, anche a suo svantaggio, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del DPR n. 156/1973, rispetto alla variazione di rendimento intervenuta anteriormente all'emissione del titolo ma non riportata sullo stesso, la quale non opera a svantaggio del possessore; il sottoscrittore, secondo la cassazione, al momento dell'emissione deve poter fare affidamento sui rendimenti indicati nel buono, anche se in contrasto con la normativa in vigore ma non recepita nel corpo del titolo. Questo è, in realtà, quanto avvenuto nel caso di specie con riferimento ai rendimenti dal 21° al 30° anno, in cui la tabella originaria che compare sul retro dei buoni non è stata modificata mediante una stampigliatura apposita, che riportasse i rendimenti introdotti dal d.m. del 1986.

Irrilevante, a questo punto, è la circostanza che i titoli indicassero sul fronte la dicitura SERIE P/Q, in quanto il prenditore dei titoli poteva fare legittimo affidamento sui rendimenti elencati sul retro, salve le variazioni, anche in pejus, che fossero intervenute negli anni successivi.

Da respingere, infine, è anche il motivo di appello con cui si fa presente che gli interessi dal 21° al 30° anno sono semplici e non capitalizzati: in realtà [redacted] [redacted] nulla ha chiesto di più e di diverso da quanto risulta sul retro del buono, ossia il maturato secondo la tabella riportata sul retro dei titoli fino al ventesimo anno e poi, come pure espressamente previsto, la somma di lire 1.777.400 per ogni bimestre successivo al 20° anno e sino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione.

Poste Italiane s.p.a. si duole pure della pronuncia di primo grado, nella parte in cui esclude che le disposizioni dettate dall'art.187 DPR n.256/1989 per le modalità di riscossione in ipotesi di intervenuto decesso di uno dei cointestatari di libretti di risparmio si estendano ai buoni postali fruttiferi.

L'appellante non considera che riguardo al diritto di [redacted] di riscuotere per intero il controvalore dei titoli il Tribunale evidenzia prima di tutto che egli, oltre che cointestatario, è unico erede di entrambi gli altri due cointestatari, [redacted]; queste circostanze, documentate, comportano che in ogni caso si dovrebbero ritenere concretizzati anche i presupposti richiesti per il concreto pagamento dall'art.187 cit., dato che non vi sono altri aventi diritto oltre a [redacted]

Non appare pertanto necessario approfondire in diritto la questione, sulla quale peraltro questa Corte si è già pronunciata (come ricorda l'appellante) nello stesso senso del Tribunale.

Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non espressamente trattate, l'appello deve essere integralmente respinto.

Le spese processuali del gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore della controversia €. 63.686,43, cioè la parte di interessi controversa, come indicato del resto dall'appellante al momento di iscrizione della causa a ruolo; riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria ai valori medi normativamente previsti per i compensi professionali).

Per effetto della reiezione del gravame, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, del d.P.R. n. 115/2002, la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, definitivamente



pronunciando sull'appello proposta da Poste Italiane s.p.a., come legalmente rappresentata, avverso l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Torino in data 17/24.4.2019, nei confronti di [REDACTED] in proprio e quale erede di [REDACTED] e [REDACTED];

ogni contraria istanza disattesa,

-respinge l'appello;

-condanna Poste Italiane s.p.a. a rimborsare a [REDACTED] le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 9.515,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;

-sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 DPR n.115/2002.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2021

Il Consigliere Relatore

dott. Tiziana Maccarrone

Il Preside

dott. Renata Silva